



# COMUNE DI PALERMO

## Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402354 – fax:091/7402478

e-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

p.e.c.: [segretariogenerale@cert.comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@cert.comune.palermo.it)

Palermo 18/12/2017

prot. n. 1878067/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

**OGGETTO:** ANAC. Aggiornamento al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle Linee Guida n. 6 sulle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. **Nota informativa.**

Ai Sigg. Dirigenti

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

E, p.c.,

Al Sig. Sindaco

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

Con riferimento all'oggetto, si rende noto alle SS.LL., per quanto di rispettivo interesse, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07 novembre 2017, n. 260, il provvedimento 11 ottobre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto "Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottato con deliberazione n. 1008, in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e, dunque, a far data dal 22 novembre 2017<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>) Si rammenta che la diretta applicabilità nell'ordinamento della Regione Siciliana del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle sue successive modifiche ed integrazioni (già spiegata giusta circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 86313 del 04/05/2016) è stata espressamente affermata dal legislatore regionale con l'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 1 (rubricato "Applicazione della normativa nazionale") della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ("Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali"), come testualmente riportato: "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge".

Il testo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con le integrazioni e correzioni apportate dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è disponibile al link: [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) ed è anche visionabile attraverso il sito web istituzionale, alla Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Atti generali" – "Riferimenti normativi su organizzazione e attività" – "Norme di Legge Statale".

L'aggiornamento delle Linee guida dell'ANAC n. 6 del 2016<sup>2</sup>, si è reso necessario in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 al D.Lgs. n. 50/2016 - tra cui quella apportata all'art. 80, comma 10 – oltre che per fornire i più puntuali chiarimenti richiesti all'ANAC dalle stazioni appaltanti e dai Responsabili Unici del Procedimento già nella vigenza della precedente versione delle suddette Linee guida.

Preliminarmente si rammenta che l'art. 80 (rubricato "*Motivi di esclusione*") del codice dei contratti pubblici elenca i requisiti di carattere generale (o di idoneità morale) che debbono essere posseduti, a pena di esclusione, sia dai concorrenti che dai subappaltatori, nei casi di cui all'art. 105, comma 6<sup>3</sup>.

In particolare, il comma 5, lettera c), del citato articolo<sup>4</sup> contempla quale causa di esclusione il "*grave illecito professionale*", prevedendo espressamente l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento quando "*la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*". Tra tali illeciti rientrano:

- "*le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni*",
- "*il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio*",
- "*il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*".

Orbene, nella superiore fattispecie dei "*gravi illeciti professionali[...]*" (a differenza delle altre indicate nello stesso art. 80, ove l'esclusione consegue al mero accertamento di presupposti esattamente delineati dalla norma e l'attività amministrativa è totalmente vincolata), il ricorso del legislatore a "*concetti giuridici indeterminati*" da interpretare ed integrare con l'utilizzo di "*elementi o criteri extragiuridici*", implica l'esercizio di un'attività valutativa di natura

---

<sup>2</sup>) L'ANAC, in attuazione del disposto di cui all'art. 80, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016, pubblicata nella G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2017, aveva adottato la precedente versione delle Linee guida n.6.

<sup>3</sup>) Si riporta, di seguito, il testo del succitato comma 6, dell'art. 105 (rubricato "*Subappalto*"): "*E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.*"

<sup>4</sup>) Com'è evidenziato nelle Linee Guida n. 6 "*L'art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c) si applica agli appalti e alle concessioni nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e, ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice.*"

discrezionale in ordine alla ricorrenza, nel caso concreto, del presupposto indicato dalla norma -al verificarsi del quale l'esclusione dell'operatore economico è atto dovuto- con la conseguente necessità di *“una adeguata valutazione e di una congrua motivazione da parte della stazione appaltante”* circa la sua sussistenza<sup>5</sup>.

Pertanto, con l'aggiornamento delle Linee guida n. 6, l'ANAC provvede a *“fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate [...] dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza”*, anche al fine di *“assicurare l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici”*.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento ANAC per la disamina della specifica casistica, si fa comunque osservare che, al verificarsi delle fattispecie esemplificative indicate nelle Linee guida n. 6, la stazione appaltante non deve procedere all'automatica esclusione del concorrente ma ha l'obbligo di *“procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto”* secondo le indicazioni fornite nel suddetto provvedimento.

Si fa inoltre rilevare che *“Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.”*

Per i necessari approfondimenti sull'argomento, si significa che il provvedimento ANAC e tutta la correlata documentazione sono direttamente reperibili al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida/ lineeGuida6>

Distinti saluti.

***Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Vella***

---

<sup>5</sup>) Cfr. il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 01503/2017, del 14-09/17.